



Nuovi documenti per la storia della corruzione e dell'abigeato in Sardegna

Paolo Maninchetta

Abstract

Il saggio propone l'edizione dell'unico esemplare sopravvissuto (ad oggi) di una *Bolla di composizione* pubblicata per l'ultima volta in Sardegna nel 1773. Unitamente al testo si dà conto dell'intenso lavoro sviluppato dal ministro Bogino per porre fine a questo istituto che tutelava e promuoveva notevolmente i crimini di corruzione tipici della Pubblica Amministrazione.



1. Nella prima metà del secolo scorso, la ricerca sulla storia e sulle forme della criminalità in Sardegna ha goduto di particolari attenzioni, sia politiche e sociali¹ che accademiche.²

¹ V. SPANO, *Il banditismo sardo e i problemi della rinascita* (discorso pronunciato al Senato nella seduta del 13 dicembre 1953), Roma 1953; E. LUSSU, *Sul brigantaggio in Sardegna* (discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 16 dicembre 1953, a svolgimento della mozione Lussu, Spano ed altri), a cura del Comitato regionale sardo del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, Cagliari 1967; Consiglio Regionale della Sardegna, *Indagine sulla situazione economica e sociale delle zone interne a prevalente economia pastorale e sui fenomeni di criminalità rurale ad essa in qualche modo connessi e complesso delle misure necessarie per una radicale modifica di tale situazione nel quadro degli obiettivi del Piano di Rinascita e della legge 11 giugno 1962, n. 588*, Atti del Consiglio regionale della Sardegna, b. 70/V, fasc. 2.5.3.2/2; Atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna, Roma 1972; Relazione conclusiva Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti della criminalità in Sardegna, istituita con legge 27 ottobre 1969, n. 755, www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/906944.pdf (consultato il 17-02-2022); G. CABITZA (ma E. SPIGA), Sardegna: rivolta contro la colonizzazione, Milano 1968; G. PINNA, La criminalità in Sardegna, Cagliari 1970; G. LILLIU, La costante resistenziale sarda, Cagliari 1971; I. PIRASTU, Il banditismo in Sardegna, Roma 1973 (ristampa della relazione presente in Atti della Commissione parlamentare d'inchiesta cit., pp. 93 e ss.).

² F. CAGNETTA, Inchiesta su Orgosolo, in «Nuovi Argomenti», 10 (1954); Id., *Banditi a Orgosolo*, Firenze 1975; **Atti del Convegno internazionale sull'abigeato (Cagliari, 16-18 dicembre 1966)**, in «Rivista Sarda di Criminologia», 3 (1967), fasc. 1-2; R. CAMBA, G. PUGGIONI, N. RUDAS, *Abigeato e criminalità in Sardegna*, Cagliari 1966; G. PUGGIONI, N. RUDAS, *Caratteristiche, tendenzialità e dinamiche dei fenomeni di criminalità in Sardegna*, in Relazione conclusiva Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti della criminalità in Sardegna, in **Atti della Commissione parlamentare d'inchiesta cit.** n. 1, vol. I, pp. 9 e ss.; M. BRIGAGLIA, *Sardegna. Perché banditi?*, Milano 1971;

Il venir meno del reato più impattante, il sequestro di persona,³ e la sostanziale depenalizzazione di quello un tempo più diffuso, l'abigeato,⁴ ha fatto sì che anche l'interesse culturale sia diminuito. Proprio questa fase di decantazione è forse la più propizia, per l'attenuarsi dell'influsso delle contingenze politiche sull'attualità della ricerca, per riprendere le indagini sulle fonti documentarie relative a questi temi, con l'intento accessorio di contrastare il facile fraintendimento – cui vanno sempre incontro le tecniche ricostruttive, particolarmente in Sardegna – di precisi e datati eventi politici con generici fattori antropologico-culturali radicati nella notte dei tempi.

I testi pertinenti, per quanto ardito possa sembrare affermarlo, non sono solo quelli giudiziari e processuali, utili se considerati su un lungo arco temporale e con un approccio statistico non sempre impeccabilmente determinabile, ma anche quelli più legati alla storia del costume e della devozione religiosa, in quanto capaci di illuminare il contesto etico culturale e il consenso, o il rimedio sociale, intorno ai reati più diffusi.

Ciò è tanto più significativo in Sardegna, dove, come insegnò ormai tempo fa Cirese,⁵ il circuito delle relazioni culturali tra cultura alta e bassa, tra ceti dirigenziali e ceti popolari, è più intenso che altrove e ha prodotto esiti, anche formali, molto articolati (si pensi alle forme della poesia popolare). In questo senso andrebbero rivisitati i lavori di quegli storici che hanno correttamente individuato negli anni della transizione in terra sarda dal dominio spagnolo a quello piemontese un periodo eloquente delle pratiche delittuose del ceto feudale egemone,⁶ le

Banditismo e criminalità in Sardegna nella seconda metà dell'Ottocento, a cura di G. Sorgia, Cagliari 1973; A. PIGLIARU, *Il banditismo in Sardegna: la vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano 1975; J. DAY, *Banditisme social et société pastorale en Sardaigne*, in *Les marginaux et les esclus dans l'histoire*, Paris 1979, pp. 178-213; ID., *Uomini e terre nella Sardegna coloniale. XII-XVIII secolo*, Torino 1987; ID., *Per lo studio del banditismo sardo nei secoli XIV-XVII*, pp. 245-290; B. CALTAGIRONE, *Animali perduti*, Cagliari 1989; *Banditismi mediterranei secoli XVI-XVII*, Atti del convegno di studi (Fordongianus-Samugheo, 4-5 ottobre 2002), Roma 2003; M. LEPOPI, *Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento*, Roma 2010.

³ L'ultimo sequestro di persona in Sardegna è avvenuto il 19 settembre 2006, vittima l'allevatore di Bonorva Titti Pinna, cfr. G. RICCI, *La Sardegna dei sequestri*, Roma 2017; AA.VV., *Ladri di uomini. I sequestri di persona in Sardegna e nel mondo*, Cagliari 2011; *Criminalità e banditismo in Sardegna: fra tradizione e innovazione*, a cura di Pietro Marongiu, Roma 2004.

⁴ Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 60.

⁵ A.M. CIRESE, *Poesia sarda e poesia popolare nella storia degli studi*, Cagliari 1977; ID., *Ragioni metriche*, Palermo 1988.

⁶ M. DA PASSANO, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844)*, Milano 1984; G.G. ORTU, *Famiglia, patrimonio e azienda nella Sardegna moderna: i Coni di Masullas*, in «Quaderni storici», 67 (1988), pp. 99-145; ID., *La Marmora rapinato*, in *Studi e ricerche in onore di Girolamo Sotgiu*, Cagliari 1992-1993, vol. I, pp. 223-255; S. PIRA, *La Gallura nel Settecento: una repubblica montanara tra contrabbando e banditismo*, in *Studi e ricerche in onore di G. Sotgiu* cit., vol. II, pp. 91-105; G. MURGIA, *Contrabbando e ordine pubblico nella Gallura tra blocco continentale e neutralità del Regno di Sardegna (1800-1814)*, in *Sudi e ricerche in onore di Girolamo Sotgiu* cit., pp. 9-35; G. MELE, *Da pastori a signori. Ricchezza e prestigio sociale nella Gallura del Settecento*, Sassari 1994; F. MANCONI,

quali sono in definitiva iscrivibili nella storia dell'accesso signorile illecito alla ricchezza (la fattispecie più diffusa dei *black collar crimes*). Vi è infatti da considerare, come ipotesi di lavoro, che ciò che nell'età contemporanea è apparso come un deviante fenomeno sociale specifico delle aree pastorali e rurali dell'isola, sia stato in realtà l'ultima sopravvivenza, in aree periferiche, di costumi originariamente diffusi in aree centrali e urbane e di natura tipicamente signorile e non popolare.

2. Nel 1773 si pubblicò e diffuse per l'ultima volta nell'Isola la *Bolla di composizione* (Documento 1).⁷ Si trattava di una Bolla papale, che veniva acquistata dai fedeli in cambio del perdono dei peccati, dopo l'indispensabile confessione. Essa era una delle tre tipologie della più generale *Bolla di crociata*⁸ (Documento 2), uno speciale privilegio concesso dai pontefici ai re di Spagna fin dal XV secolo (nella forma che poi troviamo ancora nel XVIII) e che consisteva in ultima analisi nel concedere l'acquisto della Bolla non solo per il perdono dei peccati, per sé e/o per i defunti, ma anche per ottenere specifiche esenzioni, sanatorie e indulti. La *limosina* dell'acquisto sostituiva la pena per i peccati, secondo il collaudato impianto ideologico e pratico della vendita delle indulgenze. Il gettito così ricavato andava a finanziare la lotta contro gli Arabi, prima, e i Turchi, dopo.

Più in generale:

Todos ellos adquirirán el derecho de elegir un confesor que los absuelva de los pecados, incluso reservados, y les permita commutar votos, salvo algunas excepciones. La indulgencia les quedará reservada para el verdadero articulo de la muerte, en caso de no fallecer en el momento en que los confesores les concedan la indulgencia plenaria, la cual será válida también en caso de morir de muerte arrebatada o repentina, con tal que hubieran dado

Don Agustín de Castelví, “padre della patria” sarda o nobile bandolero?, in *Banditismi mediterranei secoli XVI-XVII* cit. n. 2, pp. 107-146; ID., *La Sardegna ai tempi degli Asburgo*, Nuoro 2010, pp. 501-519; G. MURGIA, *La Sardegna tra Aragona e Spagna (secoli XIV-XVII)*, Dolianova 2012, pp. 173-197; M. LEPORI, *Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento* cit. n. 2.

⁷ Il testo e il fondo archivistico sono stati individuati e segnalati, ma non pubblicati, per la prima volta da C. PILLAI, *La Bolla della Crociata nel primo periodo della presenza sabauda in Sardegna (1720-1779)*, in *Gli anni santi nella storia. Atti del Congresso internazionale* (Cagliari, 16-19 ottobre 1999), a cura di L. D'Arienzo, Cagliari 2000.

⁸ A. MENDO, *Bullae Sanctae Cruciaiae elucidatio, ubi Bulla communis vivorum, lacticiniorum pro ecclesiasticis compositionis, defunctorum, necnon facultates Commissarii Generalis Cruciaiae exponuntur*, Madrid 1651; F. LUDOVICI, *Disputationes morales in tres Bullas Apostolicas: Cruciaiae, defunctorum et Compositionis*, Lione 1634; A.P. DE LA RA, *Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, subsidio y Excusado*, Lyon 1672; *Explicación de la Bula de la Santa Cruzada que para la mayor commodidad de los reverendos parrocos y utilidad de todos los fieles manda dar a luz el Ill.mo Sr. Commissario General de la misma Santa Cruzada*, Madrid 1758; J.F. LLAMAZARES, *História de la bula de la Santa Cruzada*, Madrid 1859; J. GOÑI GAZTAMBIDE, *História de la bula de cruzada en España*, Vitoria 1958.

signos de contrición. Pueden gozar del derecho a sepultura eclesiástica en tiempo de entredicho.⁹

L’istituto, nato in Spagna, giunse anche nel regno di Sardegna, probabilmente a partire dal XVI secolo.

Ogni cinque/sei anni, l’arcivescovo di Cagliari veniva nominato Commissario generale della *Bolla della Crociata*. Egli procedeva a pubblicare l’avvenuta concessione papale e a dare istruzioni ai sub-commisari, predicatori, tesorieri e ricevitori che costituivano la numerosa burocrazia dell’evento, tutta remunerata dal gettito delle vendite. La campagna della Bolla, che raggiungeva anche il più piccolo dei villaggi sardi,¹⁰ produceva una somma che, al netto dei costi, in genere si aggirava tra le cinque e le seimila lire all’anno.¹¹

La *Bolla generale* offriva possibilità differenziate: i soli ecclesiastici potevano acquistare quella che li esimeva dall’obbligo di non mangiare uova e latticini durante la Quaresima; tutti potevano invece comprare quella per i defunti (per le anime del Purgatorio) e quella di *Composizione*. A quest’ultima ho dedicato un lavoro qualche anno fa, sull’onda della curiosità suscitatami dalla lettura del libro di Andrea Camilleri *La bolla di componenda*.¹²

Si chiamava *Bolla di Composizione* perché consentiva al penitente di *comporre*, cioè di regolare con la Chiesa, i suoi peccati per i beni detti di ‘malacquisto’, calibrando le somme versate (cioè il numero delle Bolle acquistate) in misura proporzionale alla ricchezza ‘malacquistata’.¹³ Una *Bolla* costava due reali e poteva sanare un valore ‘malacquistato’ di 58 reali, poco meno di trenta volte il costo patito per il perdono. Si potevano cumulare le *Bolle* fino a un valore di centomila

⁹ R. GONZALVEZ RUIZ, *Las bulas de la catedral de Toledo y la imprenta incunable castellana*, Toledo 1985, cap. 8: *Las bulas de la cruzada nacional*, p. 104.

¹⁰ A. RUNDINE, *El consumo de la Fe. La predicazione della Bolla della Crociata in Sardegna nella prima metà del Cinquecento*, in *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell’età di Carlo V*, a cura di B. Anatra e F. Manconi, Roma 2001, pp. 447-456, in particolare p. 453.

¹¹ Archivio di Stato di Cagliari (ASC), Segreteria di Stato (SS), II serie, vol. 492, *Bolla della santa Crociata dal 1706 al 1845, Conti d’amministrazione delle Bolle della Santa crociata e prodotti dell’elemosina d’esse degl’anni 1772-1776*.

¹² P. MANINCHEDDA, *Una radice della questione morale italiana: la Bolla di composizione*, in «*Studj romanzi*», XIII n.s. (2017), pp. 41-79; A. CAMILLERI, *La Bolla di componenda*, Palermo 1993.

¹³ R. GONZALVEZ RUIZ, *Las bulas de la catedral de Toledo y la imprenta incunable castellana* cit. n. 9, pp. 103-104: «Como es fácil apreciar por la atenta lectura de la bula, la intención última de los reyes era que todos sus subditos quedasen involucrados de una o otra forma en un vasto plan de aportación económica para la causa de la guerra [...] Se aplican a la causa de la cruzada todos los legados y restituciones de cosas mal adquiridas procedentes de testamentos y codicilos, donaciones y últimas voluntades para la redención de cautivos en favor de las Ordenes de la Merced, la Trinidad y Santa Eulalia de Barcelona, más los dineros y bienes que por voto, estatuto o costumbre se gastan en convites y espectáculos públicos en algunas comunidades».

maravedì, cioè 2900 reali. Per ricchezze malacquistate superiori a questo valore si doveva accedere a un negoziato diretto con l'Arcivescovo di Cagliari quale Commissario della *Bolla della Crociata*.

La *Bolla* premetteva che, per potersi comporre, doveva prima essere stata svolta ogni indagine ('diligenza') per trovare eventuali proprietari dei beni che si intendeva sanare, in modo da procedere a una sana restituzione, come pure per individuare eventuali danneggiati della propria condotta da indennizzare. Quanto queste affermazioni di principio fossero poi seguite da condotte reali lo si capirà meglio in seguito. Vediamo ora, nel dettaglio, quali tipologie di ricchezze 'malacquistate' potevano essere sanate, seguendo il testo rubricato *Documento 1* in *Appendice*.

3. I 18 casi 'componibili' sono i seguenti.

In primo luogo i prestiti a interesse o le usure. Ovviamente, sin dal principio, la *Bolla* precisa che si può procedere ove «non consti de' padroni certi, a' quali debba farsi la restituzione dopo fatta un'esatta ricerca». Risulta però chiaro che chi ha prestato a usura sa perfettamente chi è stata la sua vittima e quindi potrebbe tranquillamente procedere alla restituzione del mal tolto, senza rimanere in possesso di alcuna ricchezza da sanare. Insomma, è evidente che se il penitente restituisse, non vi sarebbe luogo alla composizione; il solo fatto di prevederla, rivelà che l'indagine preliminare sulla vittima è un mero alibi formale per legittimare eticamente il perdono.

La seconda tipologia è forse quella meglio pensata. Si tratta della composizione del valore dei benefici ecclesiastici goduti senza aver svolto l'Ufficio delle Ore canoniche, cioè senza aver pregato. La *limosina* è raddoppiata, poiché al chierico pigro si impone anche di versarne una per la fabbrica (cioè per le manutenzioni) della chiesa su cui è incardinato il beneficio. È di fatto una tassa sulla pigrizia del clero, che compone sul piano finanziario una inadempienza pratica e morale. Poiché nessun sacerdote poteva tornare indietro nel tempo a recitare l'Ufficio, evidentemente in questo caso non vi era da fare alcuna indagine per individuare vittime o danneggiati.

Il terzo e il quarto caso riguardano le disposizioni testamentarie non soddisfatte. La lettera del testo sembra rivolta verso tutti gli esecutori testamentari che, curando l'attuazione di specifiche volontà (legati) del testatore, non le soddisfano e si appropriano di quei beni. In realtà, il confronto con la *Bolla* diffusa in Sicilia nel 1800 consente di comprendere che si tratta anche dei 'legati pii', ossia dei lasciti alla Chiesa fatti per rimediare a varie colpe (non a caso la *Bolla* parla di



legati «fatti per iscarico della roba mal acquistata»). Nella fattispecie, la Bolla prevedeva che se il beneficiario non fosse entrato in possesso dei beni da più di un anno, l'onerato (in genere l'erede o gli eredi) potesse ‘comporre’ per la metà del valore del bene usurpato, pur essendo noti i *legatarii*. Più semplice e diretta, invece, l’usucapione nel caso in cui i legatarii, pur noti, non fossero stati rintracciati.

I successivi sei casi, rientrano tutti nel tipo della corruzione e riguardano specificamente i giudici, gli avvocati e i pubblici ufficiali che si siano fatti corrompere con denaro per agevolare qualcuno in danno di altri. Ovviamente la Bolla prevede che prima di accedere alla ‘composizione’, i corrotti provvedano a indennizzare i danneggiati («fatto salvo l’obbligo di soddisfare alla parte cui recò danno o pregiudizio»), ma appare veramente difficile capire come concretamente ciò potesse avvenire. Infatti, un atto o una sentenza viziata per corruzione può essere rimediata nei suoi effetti solo se annullata (immaginiamo, per esempio, una sentenza penale che abbia condannato a una pena detentiva; oppure in sede civile, l’assegnazione di beni a Tizio piuttosto che a Caio che ne aveva diritto). Se viceversa si deve intendere che la soddisfazione delle vittime dovesse avvenire con restituzione in denaro del diritto negato, allora si dovrebbe immaginare che tale valore dovesse essere almeno pari, se non superiore, a quello della corruzione. Ma se così si devesse presumere, allora si dovrebbe concludere che il corrotto avrebbe dovuto solo confessarsi e non versare la limosina in forma proporzionale al valore della corruzione. Questi equivoci, come vedremo, sono utili a valutare l’ambito di applicazione reale della Bolla, che la Chiesa ha sempre riportato al solo *foro interno*, ma che evidentemente, dati gli effetti ‘esterni’, aveva un effetto ben più ampio del solo beneficio della coscienza e dell’anima, come ben si comprende dal caso, contemplato per ultimo tra quelli di corruzione, della liberazione di un reo, nel quale è ben difficile immaginare come si potessero soddisfare «i danni alla parte cui si fece l’aggravio».

Seguono i casi della composizione delle ricchezze derivanti dal gioco, dall’adulterazione dei prodotti venduti, nonché di quelle trattenute nella propria abitazione a propria insaputa e dovute ad attività di prostituzione non dichiarata.

Si giunge infine ai beni ‘fortuitamente trovati’ e dei quali sia risultato impossibile «scoprire a chi appartengano». È il caso apparentemente più semplice e logico, ma nella realtà il più innervato di pensiero fraudolento, posto che molti beni rubati potevano essere rappresentati come trovati. La cosa non sfuggì, come vedremo, al ministro piemontese Bogino. Il caso si accompagna con l’altro, ben più

incomprensibile, della composizione non di una ricchezza ‘malacquistata’, ma dei danni procurati «a caccia, col bestiame o in qualunque altra maniera» senza poter identificare il danneggiato.

4. Il conte Giovanni Battista Lorenzo Bogino, giunto oramai agli sgoccioli della sua lunga carriera di ministro e strettissimo collaboratore del re di Sardegna (in Torino) Carlo Emanuele III,¹⁴ incaricato sin da quasi tre lustri degli Affari di Sardegna, non mancò di cogliere nella *Bolla di Crociata*, e in particolare nella *Bolla di Composizione*, un istituto del degrado politico e istituzionale della Sardegna, particolarmente insidioso per la morale pubblica.

Sin dal mese di maggio 1772, Bogino, acquisito il consenso del re a tentare di annullare interamente la nuova pubblicazione della *Bolla*, aveva investito della questione l’ambasciatore piemontese presso la Santa Sede, il conte di Rivera:

Essendosi S.M. fatti presenti gli abusi e le perniciose conseguenze, cui nelle singolari circostanze di quel paese, dove il bestiame si lascia tutto all’aperta campagna, ond’è sì facile a pretestar ignoranza a chi appartenga e gli abitanti sono tanto inclinati a’ furti, può dar luogo presso il rozzo popolo quella nominata di *Composizione*, mediante la quale chi possede cose rubate, od altrimenti di mal acquisto, di cui ignori il Padrone, viene a sottrarsi con una limosina di pochi soldi all’obbligo della restituzione, ha determinato, che per l’avvenire si prescinda dalla medesima.¹⁵

Questa determinazione di maggio va evidentemente incontro, nel corso dei mesi, a più di una resistenza. Da un nuovo dispaccio all’ambasciatore, questa volta di settembre, veniamo a sapere che la questione non era più indirizzata all’abolizione totale della *Bolla di crociata* e in particolare di quella di *Composizione*, ma solo a circoscriverne il più possibile le disposizioni ritenute più nocive e i loro effetti. In particolare, si cercava di impedire che i confessori potessero assolvere anche nei casi riservati dai Vescovi a se stessi:

Questo riguarda la facoltà che vi è accordata di assolvere dalle censure e casi riservati, che è in pratica invalso di estendere anche alle riserve che ciascun Vescovo stima di fare a sé nella propria diocesi, con grave scapito della disciplina, poiché potendo con pochi soldi che si

¹⁴ Sugli ultimi anni di Bogino cfr. G. RICUPERATI, *Il Settecento*, in *Storia d’Italia*, diretta da G. Galasso, vol. VIII (*Il Piemonte sabaudo*), tomo I: P. MERLIN, C. ROSSO, G. SYMCOX, G. RICUPERATI, *Stato e territori in età moderna*, Torino 1994, pp. 441-834; per quel che riguarda i temi specifici di cui ci si sta occupando, M. LEPORI, *Dalla Spagna ai Savoia. Ceti e corona nella Sardegna del Settecento*, Roma 2003, pp. 154-159.

¹⁵ ASC, SS, I serie, vol. 40, cc. 343 e s., *Copia d’articoli di memoria rimessa a S.E. il Sig. Conte di Rivera Ministro Plenipotenziario di S.M. presso la Corte di Roma, in data 17 maggio 1772*.

spendono per l'acquisto della Bolla procurarsi l'assoluzione da qualunque confessore, non hanno più i Vescovi alcun mezzo di contenere gli eccessi che esigono nelle rispettive diocesi maggior attenzione e vigilanza.¹⁶

Si tentò dunque di incidere sui vescovi e sugli ecclesiastici sardi affinché si limitasse l'azione dei confessori che potremmo chiamare 'generalisti', ma i risultati furono nulli:

Si eccitò già in Sardegna da alcuno de' Prelati il dubbio, se il sommo Pontefice avesse inteso di comprendervi i casi riservati in tali circostanze particolarmente da' vescovi. Si fece eziandio qualche congresso d'ecclesiastici per esaminando, la più sana parte de' medesimi entrò giustamente in sentimento che tale non poteva essere stata la mente del Papa, ma che dovesse solamente riferirsi la Bolla ai casi che la Santa Sede medesima ha riservato a' Vescovi, poiché per essi il sommo Pontefice discioglie quello che ha legato egli stesso e non ricorrono le conseguenze che nascono dalla facoltà di assolvere, come sovra, nei casi riservati da' Vescovi per cause peculiari, che non possono esser note a Santo Padre. Non riuscì però di far prevalere generalmente questo sentimento contro l'intelligenza e pratica invalsa per l'addietro e massimamente presso de' Regolari, che ne sono più tenaci; onde rendendosi necessario l'oracolo Pontificio, S.M. desidera che, nello spedirsi la nuova Bolla, si spieghi apertamente che Sua Santità non intende di comprendere in essa la facoltà d'assolvere da' casi come sovra riservati particolarmente da' Vescovi nelle proprie diocesi, per cui debbono i confessori procurarsela da' Vescovi medesimi.¹⁷

Il 14 ottobre 1772 Bogino informa l'Arcivescovo di Cagliari di tutte le attività precedenti e non tace né il proprio punto di vista, radicalmente ostile alla *Bolla di Crociata* e in particolare a quella di *Composizione* («Sin da' primi tempi, che S.M. volle incaricarmi della spedizione degli affari di codesto regno, mi fecero ribrezzo le bolle della crociata, che, introdotte costì, come in ogni parte della Monarchia di Spagna, allorché la Sardegna n'era anche dipendente, hanno poi continuato ad ottenersi, e distribuirsi fin'ad oggi»),¹⁸ né il fallimento del tentativo di annichilirla totalmente («essendosi tenuto un congresso con intervento di Prelati rispettabili, furono questi di sentimento come vi sono tanti scrittori, che sostengono la bolla in sé santa, e buona in tutte le sue parti»), ma invita l'Arcivescovo ad adoperarsi perché il Pontefice, al momento della concessione della Bolla, sia severo rispetto ai casi riservati ai vescovi, come già si è detto.

È in questi frangenti che Bogino richiede due pareri ai teologi Fabi e Fassoni di cui diremo nel paragrafo successivo, i quali non furono certo di conforto alla sua

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ ASC, SS, I serie, vol. 40, cc. 339-340.

tesi, semmai alla sopravvivenza dell'istituto. Bogino, pur rassegnato a veder ripubblicata la *Bolla di Crociata* nelle sue articolazioni anche l'anno successivo (1773), continuò ad esercitare pressioni, prima della sua pubblicazione, affinché venissero comunque contenuti i suoi aspetti peggiori, venissero rafforzate le prescrizioni per l'identificazione dei proprietari dei beni trovati e/o dolosamente sottratti e per la loro restituzione. Ne è una prova il tenore della lettera esplicativa (Documento 3) con cui l'arcivescovo Delbecchi accompagnò la pubblicazione della *Bolla*. L'accento è riposto su due temi delicatissimi: l'impossibilità di ammettere al perdono coloro che avessero rubato confidando di potersi avvantaggiare della *Bolla* e la necessità ineludibile di procedere alla restituzione del malacquistato quando risultasse possibile individuare i proprietari dei beni oggetto della composizione. Tuttavia, gli esempi addotti, guarda a caso, non sono mai quelli della corruzione.

Il 12 febbraio 1773 viene pubblicata la nuova *Bolla di Crociata*; il 20 dello stesso mese muore il re Carlo Emanuele III. Il successivo mese di marzo Bogino viene rimosso dai suoi incarichi. Tuttavia il suo lavoro per emendare la *Bolla di Crociata* non andò perduto. Ciò che non si ottenne nel 1773 venne concesso nel 1779,¹⁹ così quella del 1773 fu l'ultima *Bolla di composizione* ad essere pubblicata e venduta in Sardegna; viceversa si continuò a vendere la *Bolla di Crociata* per le indulgenze per i defunti e le deroghe alimentari per gli ecclesiastici per tutta la prima metà dell'Ottocento.²⁰

5. Tra i fattori che incisero sul fallimento dell'iniziativa di Bogino vi furono i due pareri commissionati ai celebri teologi Carlo Nicolò Fabi, gesuita, docente di Logica e Metafisica nell'Università di Cagliari, e Liberato Fassoni, scolopio, docente di Etica nell'Università di Sassari.²¹ Riassumerli, per ciò che attiene alla *Bolla di composizione*, è utile a comprendere quali giustificazioni (alibi?) la cultura alta del tempo riuscì a fornire alle pratiche corruttive e predatorie che secoli dopo apparvero diffuse, ma che si dovrebbe precisare essere state in origine signorili, posto che, come si è visto, i reati oggetto sostanzialmente di indulto erano prevalentemente tipici delle classi dirigenti.

¹⁹ ASC, SS, I serie, vol. 49, c. 9.

²⁰ ASC, SS, II serie, vol. 492 *Bolla della santa Crociata dal 1706 al 1845*.

²¹ A. MATTONE, P. SANNA, *Settecento sardo e cultura europea. Lumi, società, istituzioni nella crisi dell'Antico Regime*, Milano 2007, pp. 23-36; P. TOLA, *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, a cura di M. Brigaglia, Nuoro 2001 (Torino 1838), vol. II, s.v. *Fassoni padre Liberato*.

Padre Fabi, imposta il suo lavoro²² ritenendo di dover risolvere tre questioni:

Il primo, che non avendo il Papa dominii ne' beni temporali de' fedeli, non si vedeva come potesse egli disporre di quelli che diconsi incerti, i quali sono senza niun dubbio beni puramente temporali. Il 2^{do} che dovendosi secondo la consuetudine e legge della Chiesa i beni incerti dare interamente in limosina a' poveri, non apparirà come potesse il Papa condonargli a' debitori e defraudare il diritto de' poveri. Il 3^o, finalmente, che facendosi composizioni di grossissime somme per piccolissima quantità, oltre il divenir quelle irragionevoli, si darà anche occasione a mal disposti di prendere con maggiore facilità l'altrui.

Alle prime due questioni Fabi risponde affermando che una lunga tradizione di studi e il diritto naturale riconoscono che dei beni incerti può legittimamente disporre l'autorità pubblica, e 'dunque' anche il Papa, destinandoli a scopi di pubblica utilità e non necessariamente ai poveri. Sul terzo quesito, invece, si affida alla saggezza pastorale, mancando di argomenti giuridici:

Riguardo a ciò si vuole in primo luogo avvertire che il Papa nella Bolla della Crociata non esprime né determina la quantità che dee darsi per la composizione, ma lascia questo alla prudenza e discrezione del Commissario della Bolla. In 2^{do} luogo si dice che, non senza gran ragione, si suole dal Commissario fare le composizioni per piccolissima quantità, perché altrimenti vi sarebbe gran luogo a temere che pochi, o nessuni, dimandassero le composizioni; mentreché per le composizioni della Bolla venendo i debitori assolti nel solo foro interno e non nell'esterno e giudiziale, non s'indurrebbero facilmente a sborsare per la condonazione nel foro interno un contante raggardevole, col rischio di potere ciò non ostante essere nel foro esterno compelliti a pagare tutto l'intero debito.

Non ardisco di negare che dalla soverchia facilità delle composizioni non possano i maledisposti prendere occasione di fare ingiustamente sua la robba altrui; ma e da qualcosa mai non sogliono i malvaggi prendere occasione di mal fare? Per cagione di alcuni, che forse abuseranno della Bolla della Crociata, dovrà perdersi un vantaggio notabile allo Stato ed alla Chiesa, quale si è il mantenimento della guerra contro i nemici del nome cristiano? (...) Quanto a me sono d'avviso che continueranno egualmente a prendere l'altrui ingiustamente, né penseranno mai a farne la restituzione e viveranno o morranno nel loro peccato. Così certamente pare che insegni la sperienza. La Bolla della Crociata pertanto, oltre il somministrare un mezzo di raccogliere con prontezza e sollecitudine una somma raggardevole per un pubblico gravissimo bisogno, presenta ancora a quegl'infelici, che sono aggravati di robba altrui, una opportunità facilissima di uscire da uno stato cotanto miserabile e mettersi in grazia di Dio nella quale se vorranno mantenersi, dovranno contentarsi del loro, e non prendere o per inganno, o per violenza l'altrui.

²² ASC, SS, II serie, vol 492 *Bolla della santa Crociata dal 1706 al 1845*, senza numerazione delle carte.

Il teologo Fassoni,²³ dal canto suo, ricostruita *per auctoritates* la potestà pontificia sulla materia, non si sottrae, e questo è rilevante per ciò che andremo a dire, ad accompagnare l'enunciazione generale con opportune esemplificazioni e sempre rispettando, secondo la prospettiva tipica del docente di morale, l'osservanza della regola del male minore:

Ma qui si deve in primo luogo osservare, che in tutti i casi (e sono diciotto appunto) ne' quali il Papa esime i fedeli dall'obbligo della restituzione, si ricerca in primo luogo che sia ignota la persona a cui debbe farsi e che neppure siasi potuta trovare, premesse ben anche le necessarie diligenze e adempiute le quali condizioni nella maggior parte de' casi suddetti dovrebbe restituirsì a' poveri o a luoghi pii o impiegarsi la roba di malacquisto in altra pia opera. Ora non v'ha dubbio che l'amministrazione di questa sorta di beni appartenga alla Chiesa ed a' Pontefici per comune consentimento de' teologi, e però potrà disporre la Chiesa in vantaggio delle anime e de' fedeli e quindi impiegargli in favore della guerra che al Turco si muove.

A cagione d'esempio: un Giudice, un Delegato, un Assessore ha ricevuto denaro per dare un'ingiusta sentenza; similmente i Scrivani, i Notai, i Segretari hanno commessa qualche ingiustizia nell'esercitare il loro impiego. Questi, ed altri tali, giusta la Bolla, si potranno comporre col soddisfare però alla parte cui hanno recato pregiudizio. Non vi è male alcuno, essendo tale l'obbligo della restituzione che debba cadere sovra un'opera di religione e di pietà di cui può il Pontefice, secondo il principio certo da noi stabilito, disporre a suo talento e in beneficio della crociata. Gli è che con maggior fondamento deve asserirsi delle cose trovate a caso, in qualunque sentenza degli autori, e degli acquisti che fanno le donne venditrici di loro onestà; anzi mi muovono le risa que' Teologi che le vogliono alla restituzione in favore de' pareri obbligare. Perché sebbene faccia contro le leggi, prostituendo l'onore, non fanno contro le leggi ricevendo denaro.

L'esemplificazione, come si può notare, non a caso è dedicata alle ricchezze acquisite per corruzione, quelle più scandalosamente esposte alla inevitabile consapevolezza dell'identità della parte lesa. Il padre Fassoni, invece, ritiene che, compiute le necessarie indagini si dovrebbe «restituire a' poveri» o impiegare le ricchezze della corruzione in «altra opera pia». Tra i casi di corruzione dichiarati componibili dalla Bolla vi era anche la sentenza ingiustamente pronunciata a favore di Tizio contro Caio. È del tutto evidente che il danneggiato, o vittima, è noto sin dal principio a chi ha commesso il peccato/reato e che per quest'ultimo sarebbe stato semplice indennizzarlo e restituire la somma della corruzione. Non si comprende, dunque, per assenza del ragionamento, come faccia il padre Fassoni ad esser certo che le somme acquisite da un magistrato per pronunciare una sen-

²³ ASC, SS, II serie, vol 492 *Bolla della santa Crociata dal 1706 al 1845*, senza numerazione delle carte, come il precedente.

tenza ingiusta, non potessero essere rese e la giustizia ripristinata, ma anzi esse, per giustizia, dovessero essere devolute ai poveri. Lo scopo è evidentemente quello di affermare, piuttosto che dimostrare, che si è anche in questo caso nelle tipologie sulle quali il Papa poteva esercitare la sua autorità, cioè nell'ambito della destinazione dei beni incerti. Si ignora la corruzione, si dichiarano incerti le ricchezze, si fa rientrare in questo modo il caso tra quelli che una lunga tradizione riteneva legittimamente regolabili dal Papa e si procedeva spediti. Il problema è che proprio questo complesso infingimento svela quanto fosse falsa anche l'affermazione preliminare di principio che voleva la *Bolla di Composizione* efficace solo nel *foro interno*, cioè solo per definire le questioni di coscienza e non quelle di proprietà e/o di giustizia. Accadeva, infatti, che chi giungeva alla ‘composizione’ evidentemente non aveva pendenze con la giustizia per il suo reato, fosse esso stato un furto, una truffa, un caso di corruzione o quant’altro, perché in questo caso sarebbe stato colpito dalla legge (dallo Stato) nella persona e nei beni per le sue azioni e non avrebbe avuto nulla da ‘comporre’. Viceversa, proprio l’essersi condotti con la dovuta astuzia, in modo da non essere perseguiti per i reati commessi, creava le condizioni per la ‘composizione’, ossia godere di una ricchezza illecitamente acquisita e avvertire l’urgenza di contemporaneamente ‘sanare’ la coscienza per continuare a goderne con maggiore serenità interiore.

Quali effetti abbia determinato questa sanatoria sul *foro interno* di un’illegalità diffusa sul quello esterno, proveremo a coglierlo nel paragrafo successivo, per ora è giusto richiamare la testimonianza, accolta da Camilleri nel suo libro, del generale Casanova dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia, istituita il 3 luglio 1875. Il generale depose a Palermo il 12 novembre 1875:

Si chiama ora componenda. Ad ogni modo la teoria della bolla attuale è questa: dice il Vangelo al capo tale versetto tale: quando uno avrà rubato una vacca dovrà restituirne sette, queste sono esagerazioni orientali, e comincia da quella buonissima idea che chiunque ha rubato debba restituire. Però, siccome può accadere che dunque il tale che in coscienza vuol restituire, e non possa trovare nonostante le più diligenti ricerche il danneggiato, allora eccoti.... Ogni tanti scudi paghi tanti tarì che fatto il conto in lire e centesimi viene a fare il 3,5% del danno arrecato. Ed allora l’assoluzione, potranno darvi la benedizione sino a tale e tale concorrente. E questa è la regolarità. Adesso mi permettano solo di citare tre articoli che ho a memoria, sono diciassette o diciannove gli articoli.

Dice l’articolo settimo: potrà comporre, potrà essere esonerato il patrocinante che abbia ricevuto danaro, regali, somme o valori per far la parte dell’avversario del proprio cliente. Un altro articolo per comporre il giudice che riceve danaro, regali, per dare una sentenza iniqua o per provare l’alibi di una persona che ha commesso un delitto. Poi ce n’è uno (loro non saranno troppo scrupolosi) che parla di donne, per comporre quella donna che non è pubblicamente disonesta la quale abbia ricevuto valori per motivi suoi; (...) Io dicevo, che

volete, questa povera gente è ingannata da chi la dovrebbe condurre... E quando un paese di molta immaginazione, di passioni vive, si trova immerso, dico, la massa del basso popolo per secoli e secoli in quella putredine da chi deve condurlo alla virtù, o per mezzo di motivi umani o per mezzo di motivi superiori a tutto, come diceva un prete, quanto a questo bisogna essere giusti, bisogna dire che l'infamia è loro, è una cosa dell'altro mondo! (...) Il milieu morale, l'atmosfera che si respira nella storia di Palermo, si trova in questa bolla di compонenda.²⁴

Si può pensare che lo stesso possa dirsi per la Sardegna?

6. Si tratta di comprendere se i costumi morali diffusi dalla *Bolla* abbiano lasciato traccia tangibile negli usi sociali della Sardegna o se essi siano venuti meno con la cessazione della sua pubblicazione. In altre parole, si vorrebbe verificare se la *Bolla* abbia inciso in profondità generando o concorrendo a fenomeni di lunga durata, oppure no.

Va notato che essa non sembra essere stata presa in considerazione, almeno come prototipo concorrente con altri, nella storia degli studi sulle cosiddette pratiche infragiudiziarie,²⁵ cioè quelle forme di giustizia fondata sulla negoziazione e sull'accomodamento che frequentemente vedevano l'intervento di mediatori o di intere comunità e che anche in Sardegna ha avuto, specie nel Settecento, le sue espressioni nel sancire paci e perdoni tra lignaggi e clientele territoriali contrapposte.²⁶ Tuttavia, proprio il termine 'composizione', così ricorrente nei documenti del tempo, sembra suggerire più di un rapporto tra le mediazioni affidate ai confessori e quelle affidate ai paceri (che molto spesso erano dei religiosi). Non vi è modo di andare più a fondo di così, nel Settecento, e pertanto ci fermiamo a suggerire un campo di indagine piuttosto che a stabilire un punto fermo.

Per quel che riguarda l'Ottocento, aiutano a illuminare potenziali lunghi durate le *Osservazioni sulla natura e sulle principali cause dei delitti che si commettono in Sardegna*,²⁷ pubblicate a suo tempo da Mario Da Passano, anonime, non datate ma databili (attraverso una tabella loro allegata) al quinquennio 1830-1834.

Il punto di partenza di questa preziosa e largamente trascurata fonte è un'intelligente distinzione tra reati rurali e reati urbani.

²⁴ A. CAMILLERI, *La bolla di componenda* cit. n. 12, pp. 61-62.

²⁵ *L'infrajudiciaire du Moyen Âge à l'époque contemporaine*, a cura di B. Garnot, Dijon 1996; M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessione su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale, in Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna 2001, pp. 345-364.

²⁶ M. LEPORI, *Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento* cit. n. 2, pp. 30-80.

²⁷ M. DA PASSANO, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844)* cit. n. 6, pp. 200-225. La Tabella che riporta l'andamento e la tipologia dei reati nel quinquennio citato è a p. 86.

I primi andrebbero distinti in pastorali (aggressioni, furti, razzie, tentati omicidi, vendette ecc.) e 'agricoli' (stragi di animali per proteggere i seminati, avvelenamenti di acque, incendi, furti di buoi domati, furti di granaglie dai depositi, dispetti vari di confine ecc.).

I secondi, gli urbani, quelli più interessanti per noi data la natura dei reati contemplati nella *Bolla*, presentano un catalogo di straordinaria affinità con la sua tassonomia corruttiva: «le usure, le truffe, le falsità nei contratti, nei testamenti, negli atti legali; li peculati, li dissipamenti di sostanze pupillari, minorenni e vedovili, malafede nelle amministrazioni della pubblica privata pecunia; dissolutezze, matrimoni clandestini, adulteri concubinati, aborti, infanticidi».²⁸

Si potrebbe obiettare, e lo si farebbe correttamente, che l'elenco non ha riferimento diretto solo al testo della *Bolla*, ma in generale a qualsiasi riepilogo delle tante fattispecie di corruzione e di truffa; non si può però non notare la prevalenza dei riferimenti agli atti pubblici, ai contratti, ai testamenti, all'amministrazione dei patrimoni pubblici e privati, cioè al vero cuore pulsante dell'indulto promesso dalla Chiesa in cambio di una tassa sulle ricchezze malacquisite.

Ancor più echeggiante i disposti della *Bolla* sui *legati* pare il paragrafo delle *Osservazioni* che raccomanda una più corretta amministrazione degli «Ospizi caritativi»:

...e per Collegi d'Arti ed Ospizi caritativi non verrebbero meno i fondi, se li beni tutti da tanti testatori ad uso pio destinati, venissero religiosamente amministrati da una zelante congregazione, anzi che lasciarli sciupare da particolari amministratori, la minor cura dei quali è quella di adempiere l'intenzione de' trapassati Benefattori.²⁹

Infine vale citare quanto si afferma sull'inefficacia dei processi sardi, ricordando le sanatorie previste dalla *Bolla* per le sentenze e le false testimonianze fornite ed emesse nell'ambito di processi evidentemente viziati. Occorre però considerare nella valutazione della descrizione dell'alterazione del processo che andiamo a citare, che l'anonimo autore delle *Osservazioni* riteneva fortemente nocivo per la giustizia non solo il particolarismo giuridico della Sardegna settecentesca, cui si cercò di porre rimedio col Codice Feliciano, ma anche quella particolare gerarchia delle fonti che nell'isola vedeva sovrapposti il Diritto Romano a titolo di diritto comune, introdotto nel XIII secolo ma su una base sempre romanicistica che era sopravvissuta per tutto l'alto Medioevo; il diritto giudicale (si pensi alla *Carta de Logu*), il diritto comunale, il diritto catalano e spagnolo. Questa strati-

²⁸ *Ivi*, p. 202.

²⁹ *Ivi*, p. 208.

ficazione non era giunta a produrre compilazioni coordinate, codici veri e propri, e rimaneva esposta non solo al suo stesso disordine, ma anche alle difficoltà che i trasporti interni e la bassa o nulla infrastrutturazione amministrativa e logistica del regno riverberavano sullo svolgimento pratico del processo. In tale contesto, i giudici spesso conducevano il dibattimento a favore del reo, cosa di cui si lamenta fortemente l'autore delle *Osservazioni*. Al tempo stesso, però, egli stesso conviene sul fatto che essendo fortemente inficiata l'acquisizione delle prove, poteva essere una giustificata prudenza non condannare su basi indiziarie o probatorie fortemente dubbie. Detto tutto questo, però, non può essere certo ascritto a una sorta di cultura garantista l'ammissione di dichiarazioni palesemente in contraddizione con quelle rese in precedenza, la produzione di alibi palesemente falsi e quant'altro. Così l'autore racconta i malanni del processo penale sardo:

La teoria dei principii criminali si cerca piuttosto nella difesa del reo che nella sicurezza dello Stato. E volendo procedere alla spicciolata, si tralascia il nerbo delle cose. Vuolsi verbi grazia sottoporre la morale convinzione alle divisioni ed alle frazioni matematiche, come si farebbe delle quantità astratte; gl'indizi, numerosi pur sieno, vengono presi alla spartita; vuolsi ciascun indizio debba avere il corredo singolare di una prova piena; sta per assioma essere permesso al reo il dire e disdire come più gli talenta; lo schermirsi in ogni tempo, in ogni guisa; e di tali assiomi corollari poi sono che per nulla si badi alle contraddizioni sparse nelle risposte degli rei, che si ammettano alla prova cose dapprima negate, che si accettino difese proposte fuori degli termini prescritti, quasi che la legge statuente tali termini sia di forma e non di osservanza; che sempre si apra il campo alla prova dell'alibi, sia pur notorio il delitto, sia pur incontrastabile il fatto, siano pur integerrimi e molti i testimoni fiscali diffamati e pochi i testi difensivi; e seguendo tali criminali dottrine un sol teste a favore dell'inquisito prevale a dice i testi contrari e rovescia soventemente con un impudente spergiuro le più convincenti risultanze. Dal quale sistema soverchianamente favorevole alle difese quindi necessariamente derivano *alibi* provati con testi compagni nelle carceri o conforti nel delitto; e per un nuovo genere d'incantesimo di uno scalto difensore sorgono distanze immense fra punti sommamente tra loro vicini; colline, monti e fiumi là dove mai esistettero; e per lo contrario allo stesso cenno spariscono porte, finestre, case, alberi e boschi dove l'arte e la natura li aveva collocati. Avvolto quindi il Giudice, il maestrato in tante ambagi, in così intricato laberinto non può a meno che spicciarsene con una mitissima sentenza contro il reo, il quale merita rigorosissima pena.³⁰

Come si può leggere conclusivamente, l'autore delle *Osservazioni* dipinge il contesto morale e culturale come principale causa della crisi della giurisdizione in Sardegna. Dice esplicitamente che essa può avere mille cause particolari, ma che la principale è «la mancanza dei veri principii religiosi e morali, dirò meglio,

³⁰ *Ivi*, p. 214.

alla mancanza di educazione pubblica e privata».³¹ Qui si colloca il punto di contatto tra *foro interno*, quello relativo alla coscienza rivendicato dalla *Bolla*, e *foro esterno*, quello sociale, implicato inevitabilmente dalla *Bolla* stessa e messo drammaticamente in crisi dagli istituti, indulgenti per denaro, della *Bolla* stessa. Appare innegabile che anche in Sardegna, a distanza di dieci lustri dalla sua ultima pubblicazione, cioè negli anni Trenta dell'Ottocento, gli infausti effetti morali e sociali della *Bolla* continuassero ad agire.

Ciò che risulta altrettanto chiaro è che la *Bolla* sanava i peccati dei ricchi e/o dei potenti, non dei poveri, e che pertanto la connessione stabilita dal Bogino col solo abigeato appare fortemente riduttiva di un fenomeno ben più ampio che conferma ciò che sostenne a suo tempo John Day:³² non vi è un nesso di necessità tra criminalità e mondo rurale. Appare invece ben più salda la connessione tra potere e corruzione, nonché la notevole potenzialità emulativa che le pratiche dei potenti hanno sempre suscitato in tutte le articolazioni sociali. In questo senso, e seppure frenati dalla consapevolezza della necessità di nuove indagini, verrebbe da dar ragione a Franco Cagnetta quando nel lontano 1975 affermava che i furti e le rapine sono stati in Sardegna «la via maestra della formazione della proprietà»,³³ emendando l'asserzione con la consapevolezza che non vi è mai stato furto legalizzato che non sia stato sempre accompagnato da una diffusa corruzione, capace di intaccare la sovranità della legge con la tutela dolosa e dissimulata dell'interesse illegittimo. La *Bolla di composizione* fu un grande alibi etico e religioso posto a protezione di pessime consuetudini dei ceti dirigenti. Il modello del peggio, purtroppo, si conferma essere stato nei secoli il sistema dei poteri e dei potenti, non certo quello dei semplici e dei poveri.

³¹ *Ivi*, p. 204.

³² J. DAY, *Uomini e terre nella Sardegna coloniale. XII-XVIII secolo* cit. n. 2, pp. 245-290.

³³ F. CAGNETTA, *Banditi a Orgosolo* cit. n. 2, p. 99.

DOCUMENTI

DOCUMENTO 1

Archivio di Stato di Cagliari, *Antico Archivio Regio*, vol. AD, c. 122

BOLLA DI COMPOSIZIONE PER L'ANNO MDCCCLXXIII

Facendo uso delle facoltà che nella Bolla della Santa Crociata il nostro Santissimo Padre Clemente XIV accorda e conferisce a Noi Don Giuseppe Agostino Delbecchi, Arcivescovo di Cagliari e commissario Apostolico Generale della Santa Crociata in tutto il Regno di Sardegna, di potere ne' beni e debiti incerti tassare e moderare i debiti e comporre coi debitori, purché, fatta la dovuta necessaria e sufficiente diligenza, non sieno potuti venire in cognizione de' legittimi padroni o creditori; Noi, coll'autorità conceduta dal prefato Santissimo Padre CLEMENTE XIV di così tassare, moderare e comporre circa i debiti de' quali, dopo fatta la possibile diligenza, s'ignorano i legittimi creditori, dichiariamo che qualunque persona, la quale prendendo questa Bolla, dia due reali per aiuto e soccorso della guerra che S.M. sostiene contro i nemici di nostra Santa Fede o Religione, sia libera e sgravata di tutto il restante che dovrebbe a padrone o creditore incerto ed ignoto, ovvero a' padroni o creditori incerti ed ignoti infino alla somma di due mille Maravedì; e se la somma eccedesse i due mille Maravedì, colla stessa autorità a Noi conceduta dichiariamo che tutte le volte che la medesima persona, prendendo questa Bolla, desse due Reali pel mentovato fine, sia parimenti sgravata e libera di tutto il restante che dovrebbe a padrone o creditore incerto ed ignoto, ovvero a' padroni e creditori incerti ed ignoti per ragione di due mille Maravedì per ogni Bolla, fino alla somma di cento mille Maravedì e non più oltre. Che se poi eccedesse anche la somma di cento mille Maravedì, lasciamo la libertà di far ricorso in quel caso avanti Noi, acciocché coerentemente alle circostanze e relazione che ci verrà fatta, provvediamo nel caso particolare d'una congrua soddisfazione. Al qual fine ordiniamo, dichiariamo e comandiamo, sotto la pena di scomunica maggiore *latae sententiae*, che verun Commissario, predicatore, tesoriere o Ricevitore della Santa Crociata intenti fare, o faccia, composizione alcuna di qualunque forma e maniera, poiché dovendo farsi la composizione per maggior somma della suddetta, vi sarà l'obbligo di ricorrere a Noi, e le composizioni altrimenti fatte saranno di niun valore.



Intendiamo però accordare queste grazie e composizioni allora soltanto che vi concorrerà la necessaria condizione, che i tali debitori non abbiano avuto, ricevuto ed acquistato la somma, di cui domandano comporsi, colla confidenza della medesima composizione, essendo chiaramente espresso nella Bolla che non si accorda la composizione suddetta, se non a condizione che le cose, o quantità, sopra le quali essa cade, non siano state né prese, né usurpate in confidenza della composizione. Anzi, se qualcuno avesse avuto quelle cose, o somma, che vuol comporre in confidenza della composizione, sarà obbligato restituirlle interamente alla Santa Crociata per sostegno ed aiuto delle spese necessarie alla guerra contro i nemici di nostra Santa Fede. Mentre, dunque voi _____ avete dato la limosina di Reali due, che è quella che Noi abbiamo tassato, colla surriferita Apostolica autorità vi dichiariamo sgravato e libero dalle restituzioni incerte, o riparazioni di danni incerti, che fossero a vostro carico sino alla somma di due mille Maravedì, che corrispondono alla somma di cinquantotto Reali e quattro soldi di nostra moneta; quali due reali applichiamo a tenore della detta Bolla del Santo Padre per aiuto e soccorso della guerra, che S.M. sostiene contro i nemici di nostra Santa Fede. Comandiamo pure precisamente, che riceviate e prendiate questa Bolla perché così lo comanda Sua Santità, non potendosi in altra maniera godere della composizione per essa vi si accorda, la qual Bolla abbiam ordinato si stampasse, segnasse col nostro nome e munisse col nostro solito sigillo. Dato in Cagliari addì 12 febbraio 1773.

I casi ne' quali cade nella maniera da Noi sopra additata la composizione, e di cui in virtù della Bolla restano sgravati e liberi quei che la prendono, dando la suddetta limosina, e non sapendosi per verun conto i padroni, a' quali si debbano fare le restituzioni, o riparazioni di danni, né in generale né in particolare dopo fatta ogni e qualunque possibile più esatta ed accurata diligenza per venire in cognizione delle persone alle quali dovrebbero farsi le restituzioni, o riparazioni di danni, avuto anche il consiglio de' propri Direttori di spirito, o di altre persone sagge, prudenti ed illuminate, sono i seguenti.

Primieramente cade la composizione sopra le cose o danaro mal guadagnato, avuto od acquistato per lucri o usure o in qualunque altra maniera, mentre non costi de' padroni certi, a' quali debba farsi la restituzione dopo fatta un'esatta ricerca.

Sopra i frutti de' benefizii ed altri redditi Ecclesiastici mal avuti ed acquistati, per la mancanza di non aver recitato le Ore Canoniche, mentre però oltre i due Reali da darsi per la limosina stabilita per la composizione de' due mille Maravedì, si dieno ancora dalla persona che vorrà comporsi, altri due reali per la fabbrica

della Chiesa in cui fosse il Benefizio per cui si fa la composizione, con lo stesso riguardo pel di più che si componesse secondo la regola ed ordine sopra dichiarato.

Sopra la metà di que' legati che si fossero fatti per iscarico della roba mal acquistata, mentre le persone, a cui que' lasciti fossero fatti, per un anno fossero stati negligenti nell'esazione de' medesimi, ancorché si sappiano le dette persone e legatarii.

Sopra i legati fatti nello passato, o che si facessero nel tempo della predicazione di questa Bolla, i di cui legatarii non si trovassero dopo le dovute ricerche, come sopra.

Sopra quella somma, o altra cosa, che avesse ricevuto qualche Giudice ordinario, Delegato, o Assessore per dare una cattiva ed ingiusta sentenza, o per differire la causa in pregiudizio della parte, o per fare qualunque altro aggravio, o torto, che non possan fare, soddisfacendo però a' danni, che la parte avesse sofferto.

Nel caso ch'un Avvocato avesse ricevuto qualche somma o altra cosa per patrocinare una causa, che anche il suo cliente sapeva essere ingiusta, soddisfacendo per altro della stessa maniera all'altra parte, cui recò del danno o pregiudizio.

Su quel tanto che ricevuto avesse qualche testimonio per rendere in giudizio una falsa testimonianza, ovvero qualche fiscale o accusatore per accusar falsamente, o per tralasciar d'accusare essendo obbligato a farlo, restando però l'obbligo di soddisfare alla parte a cui si cagionò qualche danno o pregiudizio.

Sulla somma, o altra cosa, che gl'Uffiziali di giustizia, Notai, Scrivani e Segretarii avessero ricevuto per far qualche cosa ingiustamente nel loro uffizio, restando però salvo l'obbligo della dovuta riparazione de' danni verso le parti pregiudicate; siccome anche potranno comporsi sopra i diritti esorbitanti e eccessivi ch'avessero male fatto contro le leggi ed ordinanze che gli furon date per osservare, mentre non sappiano, dopo le dovute necessarie adoprate diligenze, le persone a chi debbano far la restituzione.

Sopra qualunque cosa, o danaro, ch'avessero mal preso ed avuto i Giudici Secolari e gli Ecclesiastici nelle cause temporali per amministrare la giustizia dovuta alle parti secondo il diritto e le leggi.

Sopra quel tanto ch'avesse qualcuno preso ed avuto ingiustamente od indebitamente per pregare e favorire che non si faccia giustizia o che si sciolga e liberi qualche reo, il quale giustamente pei suoi delitti era arrestato, soddisfacendo però i danni alla parte a cui si fece l'aggravio.

In favore di quelli, i quali per ragion di giuoco fossero obbligati restituir a' poveri, mentre però non vi sia stato inganno o frode ne' medesimi, o non siasi guadagnato da persone che non potevano alienare quel che perdettero; sapendo a chi lo guadagnarono, sono obbligati alla restituzione, e non sapendolo, dopo le necessarie adoprate diligenze, vi è luogo alla composizione, come sopra.

Su quel tanto che qualche uno avesse ricevuto sotto il pretesto e colore d'una qualità che in lui veramente non vi fosse, o per qualche cosa simile; mentre nell'uno e nell'altro caso non sappiasi a chi dover fare la restituzione, dopo le usate più sollecite diligenze.

Su tutte quelle cose che qualcuno avesse fortuitamente trovato, qualora fatta l'opportuna diligentissima ricerca, non potesse scoprire a chi appartengano.

Sul valore di quella cosa, o cose, che qualcheduno avesse presso di sé, ma che spettano ad altra persona, o persone, le quali non possono aversi in veruna maniera alla mano per farne loro l'effettiva restituzione, mentre si facciano avanti le necessarie diligenze.

Su' danni, ch'un facesse andando a caccia, col suo bestiame o in qualunque altra maniera, ne' seminati o vigne o qualunque altro podere, non sapendo, dopo le dovute necessarie diligenze, a chi siasi il danno fatto.

Sopra qualunque gioia, o danaro, che le donne non riputate pubblicamente per disoneste, avessero per causa illecita ricevuto; siccome gli uomini, che pel medesimo motivo ricevuto avessero da donne non maritate.

In favore di quelli, i quali avessero venduto per puro il vino meschiato con acqua, o avessero misurato con misura falsa, o avessero venduto qualche cosa con pesi e misure inferiori, oppure una cosa per un'altra, o avessero meschiato, pesato o mal misurato, qualora non possano onnинamente sapere a chi abbiano in tal guisa le sue merci venduto.

Sopra qualunque specie di beni o roba illecitamente avuta e malamente guadagnata ed acquisita o per usura o per lucro o in qualunque altra maniera, forma, uffizio o tratto che sia e si possa, non sapendo il padrone, al quale possa e debba farsi la restituzione dopo fatte le necessarie più volte indicate ricerche.

Per altri casi poi, ed altre cose, che non sono qui particolarmente espresse, siccome la facoltà ed autorità concedutaci dal nostra Santo Padre CLEMENTE XIV è generale e comprende molti altri casi, così ci rimettiamo al sano arbitrio e prudenza de' Confessori, acciocché eglino, come Medici Spirituali dichiarino e spieghino a' loro penitenti le massime di sana dottrina riguardo a que' casi, su' quali in forza della Bolla ed Apostolica autorità potrà cadere la composizione per quiete e soddisfazione delle proprie coscienze, oltre i casi qua sopra descritti.

DON GIUSEPPE AGOSTINO DELBECCHI

Delle Scuole Pie, Arcivescovo di Cagliari e Commissario Generale.

DOCUMENTO 2

Archivio di Stato di Cagliari, *Segreteria di Stato*, II serie, vol. 492 *Bolla della santa Crociata dal 1706 al 1845*, senza numerazione delle carte.

BOLLA DELLA SANTA CROCIATA

Dal nostro SS. Padre CLEMENTE XIV conceduta al Regno di Sardegna, contenente varie Indulgenze, grazie e remissioni per quelli che nell'anno 1773 concorreranno con volontaria limosina alla guerra che S.M. sostiene contro i nemici di nostra Santa Fede e Religione.

Primieramente il S. Padre CLEMENTE XIV concede a tutti i Fedeli Cattolici del Regno di Sardegna, i quali si trovano, abitano o dimorano, ovvero si troveranno, abiteranno o dimoreranno in esso, e prendendo questa Bolla concorreranno colla limosina stabilita all'accennata pia guerra, che durante il presente anno 1773 possano, anche in tempo d'Interdetto, celebrare la Santa Messa e gli altri Divini Uffizii, per se stessi, se fossero sacerdoti, o farla celebrare se fossero persone laiche, eziandio un'ora prima del giorno od un'ora dopo il mezzodì, standovi esse presenti ancor co' loro congiunti e familiari, in qualunque Chiesa od oratorio privato, approvato a questo fine da' rispettivi ordinari, e che possano ivi ricevere la Sacra Eucarestia e gli altri Sacramenti della Chiesa, a riserva del giorno della Risurrezione del Signore; a condizione però, che le persone, cui questa grazia si concede, non abbiano dato motivo all'Interdetto, né da loro provenga l'impedimento, per cui non possa togliersi, e parimente che sempre quando volessero far uso di detto Oratorio domestico, debbano secondo il loro spirito e pietà cristiana porgere suppliche a Dio per la conservazione della pace e concordia tra i Principi Cristiani e per la vittoria contro i nemici di nostra Santa Fede: e finalmente concede che possano essere i loro corpi, se durante l'Interdetto, e non legati con alcun vincolo di scomunica cesseranno di vivere, sepolti con mediocre funebre pompa in luogo sacro.

Secondo. Concede a' medesimi che durante il presente anno 1773 possano, col consiglio però dell'uno e dell'altro Medico, Spirituale cioè e corporale, cibarsi di carne in tempo di Quaresima ed in altri giorni proibiti o di Ecclesiastico digiuno di tutto l'anno; come pure che possano a lor beneplacito fare uso di latticini in qualunque tempo ed adempiere ciò non ostante al digiuno Ecclesiastico, purché mangiando detti latticinii osservino nel resto la forma del medesimo. Vengono però esclusi da questo indulto di usar latticinii a proprio piacere in tempo quaresimale il Primate, gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli altri Prelati inferiori, con tutti i

sacerdoti tanto Secolari che Regolari, purché alcuno di essi non sia giunto all'età d'anni 60, nel qual caso resta a lui libero in ogni tempo dell'anno l'uso de' latticini suddetti; come altresì a tutti i cavalieri degli ordini Militari di qualunque età. Parimente se alcun Fedele oltre di contribuire con l'effettiva limosina a questa pia Opera, digiunasse volontariamente per sua divozione in giorni dalla Chiesa non comandati, implorando fervidamente il Divino aiuto per l'unione e concordia tra i Principi cristiani e per la vittoria contro gl'infedeli, ovvero non potendo per legitimo impedimento digiunare, si esercitasse in altre opere di cristiana pietà colla direzione e consiglio del suo Confessore, o Parroco, aggiungendovi come sovra le pie preci; se gli concedono e rilassano per quante volte ciò facesse nel decorso dell'anno, quindici anni, e quindici Quarantene di perdono delle penitenze impostegli ed in qualunque modo da lui dovute alla Divina giustizia: come pure viene ammesso alla partecipazione spirituale di tutte le limosine, orazioni, pellegrinaggi eziandio di Gerusalemme, ed altre buone opere che si fanno in tutta la militante Chiesa e da ciascun Fedele della medesima.

Terzo. Concede a tutti que', i quali presa la presente Bolla visiteranno, o ne' giorni di Quaresima o in altri dell'anno, in cui sono Stazioni in Roma, cinque Chiese o cinque Altari, ovvero non essendovi né cinque Chiese né cinque Altari visiteranno cinque volte o una Chiesa, od un altare, e quivi divotamente pregheranno per l'unione e vittoria come sovra, che possano conseguire tutte le indulgenze, Grazie, e penali remissioni, che si concedono a coloro che visitano personalmente le chiese di Roma, e le altre poste fuori delle mura.

Quarto. Concede a tutti i fedeli, i quali prenderanno questa Bolla, che possano due volte l'anno, una in vita ed un'altra in articolo di morte, eleggersi un Confessore, o secolare o regolare degli approvati attualmente dall'Ordinario, il quale mediante una salutare penitenza, secondo il bisogno delle loro colpe, possa assolverli da tutte le censure e peccati, sebbene riservati alla Santa Sede Apostolica per qualunque costituzione de' Romani Pontefici, eccettuato però il peccato e il delitto di eresia, e che conseguiscano plenaria Indulgenza de' medesimi. Quanto alle censure però, e peccati non riservati alla Santa Sede, si concede la facoltà a chi prende la presente Bolla, di poter essere da' medesimi assolto ogniqualvolta ne occorre il bisogno, mediante una penitenza salutare corrispondente alla gravezza delle colpe. E nel caso che pel conseguimento di detta assoluzione vi si richieda qualche soddisfazione, la debbano esibire per se stessi, o posto l'impedimento, per mezzo de' loro eredi o di altri. Si concede similmente a qualunque Confessore degli approvati attualmente dall'ordinario la facoltà di poter commutare alle persone, che avranno preso questa Bolla, qualunque voto, con-

fermato eziandio con giuramento, eccettuati que' di Castità, di religione e gli oltramarini, somministrando una qualche limosina, a loro arbitrio, d'applicarsi in beneficio di questa Santa Crociata.

Ed in oltre si dichiara che se durante il corrente anno venissero a mancare di morte repentina, o per mancanza di Confessore senza Confessione, conseguiranno nonostante l'Indulgenza plenaria, purché sieno morti pentiti de' loro peccati ed abbiano confessato dentro il tempo stabilito da Santa Chiesa, né sieno stati negligenti per confidenza di questa grazia in acquistare la Santa Indulgenza ed il perdono de' propri delitti. Di più concede il Santo Padre, con altro suo Breve particolare a' fedeli che prenderanno questa Bolla, che per due volte, oltre le sovra espresse, una in vita e l'altra in articolo di morte, possano essere dentro il presente anno assolti da qualsivoglia peccato e delitto benché gravissimo, e da qualunque censura Ecclesiastica al medesimo annessa, quantunque l'assoluzione di essa fosse riservata alla Santa Sede, purché non sia il delitto di eresia; e similmente concede che per due volte dentro il presente anno possano acquistare, oltre delle sovradette, tutte le indulgenze, Grazie e favori contenuti in questa Bolla.

Quinto. Concede a Noi Don Giuseppe Agostino Delbecchi Arcivescovo di Cagliari e Commissario generale Apostolico della Santa Crociata in questo Regno, la facoltà di poter sospendere, durante l'annua concessione della presente Bolla, tutte le Indulgenze, Grazie, e privilegi conceduti a qualsivoglia Chiesa, Monastero, Spedale, Confraternita ed altro luogo Pio, o persone particolari, e di potere indi a nostro arbitrio rivalidarli: di potere Noi, ed il Nostro Suddelegato sospendere qualunque Interdetto esistente ne' luoghi ne' quali debbe pubblicarsi questa Bolla: e finalmente di potere tassare, conforme alla qualità delle persone, la limosina che dovrà darsi per l'acquisto di questa Bolla. Quindi è che in virtù della facoltà suddetta sospendiamo a favore della presente Bolla ogni e qualunque Indulgenza e pubblicazione di essa, conceduta da' sommi Pontefici a qualsivoglia Chiesa, luogo Pio e persone come sovra esistenti in questo Regno, quantunque dette concessioni fossero a favore della fabbrica di San Pietro di Roma, o di altra simile Crociata, e benché contenessero clausule contrarie a questa nostra sospensione; eccettuate però, secondo la mente del Santo Padre, le concedute a favore degli Ordini mendicanti, in quanto riguardano i loro individui. Similmente, in virtù della facoltà concedutaci, eccettuiamo da questa sospensione d'Indulgenze, quelle che si trovano affisse al tempo della Quaresima e dell'Avvento, e quelle che nel decorso dell'anno sogliono darsi da' Vescovi coll'autorità della Sede Apostolica, sotto il nome di Assoluzione o di Benedizione Papale; volendo che queste si possano acquistare da quei fedeli poveri, i quali da' loro Confessori saranno stati giudicati in qualche modo impotenti a dare la limosina stabilita per prendere questa Bolla;

come pure quella che nell'articolo di morte si accorda a' fedeli moribondi dalla Costituzione di Benedetto XIV, la quale vogliamo che abbia il suo vigore riguardo a chicchessia, sebbene ricco e facoltoso, che non ha preso la presente Bolla. Colla medesima autorità Apostolica suspendiamo qualunque Interdetto che potesse essere ne' luoghi e Chiese dove la presente Bolla debbe pubblicarsi, per lo spazio di otto giorni prima e otto giorni dopo la detta pubblicazione. E finalmente dichiariamo che coloro, che si provvederanno della medesima Bolla, la quale va munita col nostro sigillo e segnata di nostra mano, la debbano effettivamente ricevere e presso di sé ritenere, mentre in altra guisa non potranno godere delle grazie che per essa si concedono. E giacché voi desti due reali, che è la limosina da noi tassata, e riceveste la Bolla, in cui è segnato il vostro nome, dichiariamo che avete conseguito e vi si concedono le menzionate Indulgenze, Grazie, Remissioni e facoltà, delle quali potete usare e godere nella forma sovra espressa. Cagliari, dodici febbraio l'anno del Signore mille settecento settantatre.

Formola della Assoluzione da darsi una volta in vita, ed altra in articolo di morte a coloro, che avranno preso la presente Bolla.

Misereatur tui Omnipotens DEUS etc. Indulgentiam, absolutionem etc. Auctoritate DEI Omnipotens et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, necnon Sanctissimi D.N. Papae CLEMENTIS XIV specialiter tibi concessa et mihi commissa, absolvo te ab omni vinculo Excommunicationis Maioris et Minoris et ab omni sententia suspensionis et Interdicti, a iure vel ab homine, aliisque censuris et poenis quas incurristi, quamvis earum absolutio Apostolicae Sedi fuerit reservata; et restituo te unioni et societati Fidelium. Item eadem auctoritate absolvo te ab omnibus peccatis, criminibus et excessibus nunc mihi confessis et quos confiteri paratus es, si memoriae occurrerent, quamvis eorum absolutio fuerit Apostolicae Sedi reservata, et concedo tibi Plenariam Indulgentiam, plenamque peccatorum omnium remissionem, et remitto tibi poenas iisdem peccatis respondentes, quas in Purgatorio persolvere debuisses. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Don Giuseppe Agostino Delbecchi
 Delle Scuole Pie, Arcivescovo di Cagliari,
 e Commissario Generale.

DOCUMENTO 3

Archivio di Stato di Cagliari, *Segreteria di Stato*, II serie, vol. 492 *Bolla della Santa Crociata dal 1706 al 1845*, senza numerazione delle carte.

DON GIUSEPPE AGOSTINO DELBECCHI DE' CHIERICI REGOLARI DELLE SCUOLE PIE

Per Grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica Arcivescovo di Cagliari, vescovo di Suelli, Bonavoglia, Galtelli, e Chiese unite, Primate di Sardegna e Corsica, Vessillario della Santa Romana Chiesa, Priore di S. Saturnino, Signore delle Baronie di Suelli, S. Pantaleo e Santadi, Inquisitore ordinario, Cancelliere e Capo del Magistrato sopra gli Studii di questa Regia Università, del consiglio di S.M. e Commissario Generale Apostolico della Santa Crociata, ed altre Grazie per la Santità di CLEMENTE XIV in tutto questo Regno di Sardegna.

A' VENERABILI PARROCHI E FEDELI TUTTI DEL REGNO DI SARDEGNA, SALUTE E BENEDIZIONE NEL SIGNOR NOSTRO GESU' CRISTO

Avendo il Divin nostro Redentore, secondo che dichiara il sacro Concilio di Trento,³⁴ conferito alla sua Chiesa il potere di concedere Indulgenze, ha la medesima sin dai primi tempi, ed in tutti i secoli seguenti, come ci assicurano i monumenti più antichi, e più autentici della sua storia, ed anche i Libri santi,³⁵ fatto uso di tale sua autorità, o per ricompensare il fervore de' peccatori più compunti e più ardenti ne' laboriosi esercizii della Penitenza, o per altre cagioni degne della sua carità, dolcezza e condiscendenza. Né può certamente dirsi che la consuetudine delle Indulgenze solite concedersi dalla Chiesa sia dannevole a' Cristiani, rendendoli neghittosi in soddisfare alla Divina giustizia e tendendo al rovesciamento della salutare Penitenza: poiché non essendo in conto alcuno intenzione della Chiesa di esimere, colla concessione delle Indulgenze, i fedeli dalle penitenze che l'ordine immutabile della Divina giustizia esige da' peccatori, ma di aiutare la loro fiacchezza e supplire alla loro impotenza: *I Cristiani prudenti, e illuminati (per valerci delle parole del cardinale Bellarmino) intendono le Indulgenze in tal modo, che si applicano nel riceverle a fare frutti degni di penitenza, ed a soddisfazione al Signore pei loro peccati.*³⁶ E per altra parte, chi non iscorge la forza, quanto dolce al-

³⁴ Sess. 25 *decr. De Indulg.*

³⁵ Ad Cor. Cap. 2.

³⁶ Sic accipiunt prudentes Christiani pontificias Indulgentias, ut simul etiam studeant dignos Poenitentiae fructus ferre, et pro suis peccatis Domino datisfacere. *Bellar. De Indulg. Lib. 4 cap. 12 ad 3.*

trettanto possente, che hanno le sacre Indulgenze per incitare i fedeli alle opere salutari e penali in esse prescritte, ed indurre ne' medesimi l'abito buono di farne delle somiglianti? Oltre di che dichiarando espressamente la Chiesa di non aprire i suoi tesori che a quelli che sono veramente contriti e penitenti, *vere contritis, et poenitentibus*, ella è cosa troppo chiara e manifesta che lo spirito di penitenza è una condizione, senza la quale non possono le Indulgenze effettivamente acquistarsi.

Essendo pertanto le Indulgenze concesse secondo la lodevole consuetudine della Chiesa, di certo utili e salutari al popolo Cristiano, ad esse ricorse nel secolo undecimo Vittore terzo per raccogliere un numeroso esercito, il quale passando sotto il vessillo di S.Pietro in Affrica combattesse i Saraceni armati al depredamento d'Italia. Della concessione parimenti delle Indulgenze si valse, poco dopo, nel medesimo secolo Urbano secondo e seco il Concilio di Chiaromonte, e nel secolo seguente alle vivissime istanze di S. Bernardo, Eugenio terzo e il prossimo Concilio generale di Laterano, per animare i fedeli a prendere colla sacra e pia divisa della Croce le armi per la guerra di Palestina e la difesa de' Cristiani d'Oriente: ed in appresso molti Romani Pontefici concedettero colle Indulgenze altre grazie ed esenzioni a quelli, i quali o con la propria persona o con l'altrui, o col soccorso di limosine concorressero a portare, ovvero sostenere, la guerra contro gli eretici ed infedeli.

Di questa sorta è per l'appunto la Bolla della Santa Crociata, che da lungo tempo sogliono i Romani Pontefici conceder ai regni di Spagna e a questo nostro di Sardegna: avendo però l'invittissimo e religiosissimo nostro Sovrano, non meno intento allo spirituale che al temporale vantaggio de' felicissimi suoi sudditi, considerato che le composizioni non fatte in que' soli casi e circostanze che la Bolla permette ed accorda, sarebbero di sommo pregiudizio alla salute ed agl'interessi de' medesimi suoi sudditi, ha per atto di sua veramente singolare pietà desiderato che nel pubblicare la Bolla, fra l'altre cose necessarie ed appartenenti all'uso salutevole della medesima, dichiarassimo in un mandamento per primo luogo ciò che principalmente si richiede, affinché le composizioni fatte col mezzo di essa non siano invalide, ingiuste ed illecite, ed in conseguenza dannose allo Stato ed alla salvezza dell'Anime.

Primieramente pertanto avvertiamo che niuna composizione giova a rendere sicuri in coscienza ed a liberare dal debito dell'intera restituzione quelli, i quali avessero preso, ovvero usurpato l'altrui in confidenza della composizione, dicendosi chiaramente nella Bolla che non si accorda la composizione, se non se a condizione che le cose, o quantità, sopra le quali cade la composizione, non siano state né prese, né usurpate in confidenza della composizione, vale a dire, che quelli i quali vogliono usare della Bolla di composizione, né direttamente né indirettamente, né in alcun modo si siano mossi, o renduti coraggiosi a prendere, ovvero

ad usurpare l'altrui per la conceputa confidenza della composizione. Perciò resta onnинamente escluso dal benefizio della composizione, né può in veruna maniera goderne chi dalla fiducia di essa avesse preso occasione, motivo, impulso od incitamento a prendere o sia l'usurpare l'altrui.

In secondo luogo, dicendosi nella Bolla che si accorda la facoltà della composizione agli obbligati a restituzione od a riparazione di danni, purché fatta prima la dovuta, necessaria e sufficiente diligenza non possano in verun modo sapersi quelli a' quali si dovrebbe di ragione restituire, o riparare i danni: *Dummodo facta debita necessaria, et sufficienti diligentia ignorentur domini vel creditores, nec sciri possint ii quibus legitime restitui deberet*, avvertiamo che affatto inutilmente, e solo a perdita eterna della lor Anima farebbero uso della composizione quelli, che non avessero prima impegnata ogni possibile diligenza ed industria per venire in cognizione delle persone, alle quali dovrebbero fare o restituzione o riparazione di danni. Per la qual cosa, chiunque ha debito di restituzione o riparazione di danni, deve ben guardarsi a prendere la Bolla di composizione, se non sia prima ben certo di aver adoperata tutta la maggiore diligenza per risapere le persone, alle quali egli è tenuto di restituire, o di riparare i danni recati, anzi non deve arrischiarsi a prendere la Bolla di composizione, se non ha avuto prima avuto il consiglio de' suoi Direttori di spirito o di altre persone sagge, prudenti ed illuminate, essendo in estremo pericoloso, singolarmente in simili materie d'interesse, il fidarsi di se medesimo, e non temere le sorprese d'una passione, la quale sempre si va in noi aumentando e fortificando.

Di più penetrati dalla salvezza delle Anime avvertiamo, comunque la cosa sia notissima, che per poter dire che dopo fatta ogni diligenza s'ignorano le persone alle quali dovrebbe farsi o la restituzione o la riparazione de' danni, egli è necessario che non si sappiano, come parlano i Teologi, né in particolare, né in generale; imperocché se accada, che non si sappiano bensì in particolare, ma si sappiano però in generale, per cagione d'esempio, si sappia, che sono della tale città, terra o villa, non si può aver ricorso alla Bolla di composizione, né far uso di essa, ma è necessario di fare l'intera restituzione, o riparazione de' danni alle suddette persone nel modo, che i Maestri della Cristiana vita prescrivono ed insegnano. Molto meno chi è obbligato a restituzione od a riparazione di danni può valersi della Bolla di composizione, quando egli sa essere la restituzione o riparazione de' danni dovuta ad alcuno de' tali, *exempli gratia*, a Pietro od a Paolo, sebbene precisamente non sappia, né possa sapere a quali di loro due sia in verità dovuta, mentre in questo caso, come di comune consenso stabiliscono i teologi, il debito non è incerto, e però non ha, né può aver luogo la composizione, ma conviene fare l'intera restituzione o riparazione de' danni nella maniera similmente che gli stessi teologi mostrano ed insegnano.

Oltre di ciò quanto più possiamo nel Signor nostro GESÙ CRISTO non pure instantemente preghiamo i Parrochi nostri, venerabili Fratelli, a ben ispiegare e dichiarare queste innegabili verità a' fedeli alla loro cura commessi, ma con tutta l'efficacia del nostro spirito raccomandiamo ancora a' Confessori, a' quali si presenteranno penitenti, che o abbiano fatto o intendano far uso della Bolla di composizione, di volere con somma pazienza, prudenza e carità esaminare i medesimi, e maturamente considerare se ne' loro casi veramente concorrono tutte le condizioni e circostanze richieste per valersi della Bolla di composizione, affinché invece di guarire le loro piaghe e dare ad essi la vita, non gli affondino anzi in un abisso, d'onde forse non usciranno mai più in tempo di loro vita.

Stantechè nella Bolla si dà facoltà a Noi, in qualità di Commissario Generale della medesima, di sospendere ogni e qualunque altre indulgenza nella stessa con compresa, né conceduta, salve però le religiose ed i religiosi mendicanti per riguardo alle Indulgenze accordate al loro istituto, verisimilmente per l'impotenza in cui sono per cagione della professata loro povertà di fare la limosina stabilita per la Bolla, conformandoci, come dobbiamo alle pie, religiose e sante intenzioni dell'Ottimo ed Augustissimo nostro Sovrano, il quale desidera che niuno per semplice motivo di povertà resti escluso dalle grazie ed effusioni dello Spirito della Chiesa, dichiariamo e manifestiamo che nel sospendere, come sospendiamo per tutto il presente anno 1773 qualunque Indulgenza non compresa, né conceduta nella Bolla della Santa Crociata a quelli, che la prenderanno, non intendiamo di sospendere, anzi eccettuiamo le Indulgenze che, sebbene non contenute né concedute in essa, si troveranno affisse nel tempo della Quaresima ed Avvento, siccome ancor eccettuiamo le Indulgenze, che nel corso dell'anno e nei giorni permessi da' Vescovi coll'autorità della Sede Apostolica sogliono darsi sotto il nome di Assoluzione o Benedizione Papale, volendo che queste Indulgenze si possano acquistare da que' fedeli poveri, i quali da' loro Confessori saranno stati giudicati in qualche modo impotenti a dare la limosina stabilita per prendere la Bolla.

L'Indulgenza poi, che nell'articolo di morte si accorda ai fedeli moribondi dalla costituzione di BENEDETTO XIV, che incomincia *Pia mater Catholica Ecclesia*, non la vogliamo per verun modo, né per riguardo di chicchessia, sebbene ricco e facoltoso, sospesa, non volendo privare verun fedele di sì grande benefizio e possente aiuto in quell'estremo fatale momento in cui, siccome dice il Sacro Concilio di Trento, l'infernale nemico impiega il sommo di sue forze, astuzie e frodi per perderci, e farci decadere, se potesse, dalla confidenza nella Divina misericordia.³⁷

³⁷ Nullum tamen tempus est, quo vehementius ille (adversarius noster) omnes suae versutiae nervos intendant ad perdendos non penitus, et a fiducia etiam si possit, divinae misericordiae deturbandos, quam cum impendere nobis exitum vitae perspicit. *Sess.14 de extr. Unt. in pr.*

Ma siccome i motivi di questa nostra istruzione e mandamento, e l'importanza stessa della materia esigono che parliamo alcun poco delle disposizioni e condizioni necessarie per godere effettivamente delle Indulgenze, grazie e remissioni, che si concedono nella Bolla di Crociata, ci faremo in primo luogo a dirvi, Fratelli e Figli dilettissimi, che non essendo le Indulgenze della Chiesa propriamente altro che un'applicazione e comunione delle sovrabbondanti soddisfazioni di GESÙ CRISTO e de' meriti de' suoi Santi e, per altra parte, secondo che insegna S. Tommaso, non potendo un membro morto ricevere l'influenza degli altri membri vivi,³⁸ la prima disposizione necessaria per meritare ed acquistare le Indulgenze conceded nella Bolla della Santa Crociata, ella è di esaminare diligentemente lo stato della propria Anima, e con una sincera, umile e salutare confessione purgarne i peccati, ritirarsi dalle occasioni de' medesimi, applicarsi ai propri doveri e volere coll'unzione e forza dello Spirito del Signore costantemente camminare nella via de' santissimi suoi comandamenti, ed amarlo non colle parole, né colla lingua, ma colle opere e in verità.³⁹

Secondo fa di mestieri con ispirito di vera penitenza e fervore di sola speciale divozione interamente adempiere le opere ingiunte, le quali sono preghiere, visite di chiese e limosine ordinate al pio fine della guerra necessaria a mantenersi in questa nostra Isola contro i pubblici nemici e persecutori del nome Cristiano per difenderci dalle loro violenze ed oltraggi, e non cadere in preda loro, ed essere fatti loro schiavi.

In oltre per conseguire il benefizio delle sante Indulgenze, è necessario che abbiamo una volontà sincera di offerire a Dio sacrificii ed espiazioni valevoli a placare la sua giustizia, e che ci adoperiamo a purgare i nostri peccati colle pratiche, che sono le più diritte; imperocché, come da principio dicemmo, non è, né può essere intenzione, o mente della Chiesa nelle grazie che ci accorda nelle sante Indulgenze, di esimerci dall'opere soddisfatorie tanto raccomandate dalle scritture e dai Padri, le quali dobbiamo a Dio, e per riparare in qualche modo le ingiurie a lui fatte, e per preservarci dalle ricadute, come anche per tirare sopra di noi l'onnipotente sua assistenza. Quindi il Clero di Roma rispondendo a S.Cipriano dice: «Dio mai non voglia che la Chiesa Romana con una facilità troppo grande snervi l'Ecclesiastica disciplina e che aggiunga con una falsa misericordia delle nuove piaghe alle antiche, di modo che la penitenza medesima tanto salutevole a' peccatori che hanno avuto la disgrazia di offendere Dio sia loro tolta e la loro caduta per ciò divenga più pericolosa e funesta. Questo certamente non è un guarirli,

³⁸ Membrum mortuum non suscipit influentiam ex aliis membris vivis § 75 *Suppl. q. 27 art. 1 arg. Sed contra.*

³⁹ *Epist. Ioan. 3,18.*

ma, se vogliamo dir la verità, è dal loro la morte».⁴⁰ Che più parole? Il Santo Padre nella sua Bolla espressamente e chiaramente dice di non volere che i confessori assolvano i penitenti che avranno presa la Bolla, se non se coll'imporre loro una salutare penitenza secondo il bisogno delle colpe, e valevoli a preservarli dalle ricadute.

Né dica già qui taluno che se oltre l'adempiere in grazia di Dio le opere prescritte per l'acquisto delle Indulgenze, debbono i fedeli fare tutti gli sforzi per purgare co' travaglii della penitenza le loro colpe, sono dunque inutili le Indulgenze, poiché sono elleno sempre d'inesplicabile profitto e vantaggio, mentre che esse suppliscono a tutto ciò che l'umana nostra debolezza non può eseguire, e sovvengono alle infinite mancanze, imperfezioni e difetti, che per l'estrema imbecillità nostra incontriamo nel penoso e lungo esercizio della penitenza. Per la qual cosa le sante Indulgenze mirabilmente giovano a confortare e consolare con una gioconda pace e tranquillità di cuore (ch'è tutto il sostegno della Cristiana pietà) quelli primieramente che non hanno tempo o forze bastanti per pagare alla Divina giustizia l'intero prezzo de' loro peccati; in secondo, quelli che offrendo pure quanto possono, e facendo quanto sanno per soddisfarla, tuttavia temono di dare e fare assai meno di quel che debbono. E per ridurre la cosa a poco, quantunque le Indulgenze non isgravino, né scarichino i penitenti poco compunti, e poco disposti a placare la giustizia di Dio da ciò, che la loro accidia, pigrizia, freddezza e soverchia delicatezza non vuole intraprendere, suppliscono però a quello, che l'infermità e fiacchezza de' veri penitenti non può recare con l'opera ad effetto: *Clementissima mater Ecclesia*, lasciò scritto il Cardinale Gaetano, *usu indulgentiarum adiuvat poenitentes, non fovet otiosos*,⁴¹ ed il piissimo Cardinale Baronio: *Appret Sedis Apostolicae Indulgentias iis communicari, qui quantum suppetunt vires, bene operari non praetermittunt, non autem ignavis, otiosis et negligentia torpescuntibus*;⁴² e il Bellarmino: *Indulgentias dari diligentibus, negari negligentibus*.⁴³ La ragione poi di tutto ciò ella è che le indulgenze, e grazie della Chiesa null'altro sono, Fratelli, e Figli carissimi, che un supplemento dell'insufficienza delle nostre soddisfazioni: *Applicatio meriti sanguinis Iesu Christi, Sanctorumque cum ipso in coelis regnantium supplementum est insufficientiae satisfactionum nostrarum*.⁴⁴

Dopo queste verità di salute sì importanti e sì degne dello Spirito della Chiesa considerando, Fratelli miei, che vi precedo tutti non tanto per dignità, che per canizie e per gli anni, credo di poter col primo e più antico Pastore dirvi: *seniores*

⁴⁰ *Epist. 31 apud Cypr.*

⁴¹ *Tract. 10 de Indulg.*


⁴² *Ad annum 1078 n. 71.*

⁴³ *Lib. 2 de Indulg. Cap. 6.*

⁴⁴ *Card. Steph. Le Camus Constit. Synod. Tit. 5 art. 3 de Indulg.*

ergo qui in vobis sunt, obsecro consenior ergo⁴⁵ di ben dichiarare a' fedeli alla vostra spiritual cura commessi le disposizioni di ravvedimento e di penitenza, le quali sono loro necessarie per partecipare delle preziose grazie della Bolla della Santa Crociata. Non cessate, Fratelli miei, no, non cessate di rendervi strumenti delle Divine misericordie; con tutta l'energia del vostro zelo adoperatevi incessantemente per esortare le Anime a voi affidate di non contentarsi di adempire in grazia di Dio le opere ingiunte pel conseguimento delle Indulgenze, ma di congiungervi un vero spirito di penitenza, onde giovino all'espiazione de' loro peccati, volendo bensì la Chiesa supplire alla loro debolezza, ma non fomentarla, soccorrerle nella loro penitenza, ma non isgravavarnele, ricompensare la loro compunzione, ma non illanguidirla e scemarla di fervore. Per fine colla più grande affezione raccomandare loro di non disprezzare o perdere tante belle grazie del nostro Santissimo Padre, nelle quali col sangue di GESÙ CRISTO si trova il prezzo di nostre colpe, l'abolizione de' nostri delitti ed il diritto al presto e spedito conseguimento della celeste eredità. La grazia e la pace di Dio Padre e del Signor nostro GESÙ CRISTO e la comunicazione del Santo Spirito sia, fratelli e Figli carissimi, con tutti voi. Così sia.

Dato in Cagliari, li dodici febbraio l'anno del Signore mille settecento settantatre.



⁴⁵ I Pet. 5, 1.